(N. 292)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1953

Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per provvedere all'arredamento delle stazioni marittime di Brindisi, Civitavecchia e Palermo

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è determinato dall'urgente necessità di provvedere al completamento dell'arredamento delle ricostituite stazioni marittime di Brindisi, Civitavecchia e Palermo.

Gli Enti cui è affidata la gestione delle stazioni anzidette (Consorzio del porto per Brindisi – Capitaneria di porto per Civitavecchia – Camera di commercio per Palermo) non sono assolutamente in grado di accollarsi l'onere dell'arredamento per cui si rende necessario l'intervento dello Stato.

Pertanto, considerato anche che l'esercizio delle stazioni marittime si presenta, in genere, deficitario, si è predisposto, d'intesa con il Ministero del tesoro, il presente provvedimento, con il quale si autorizza la spesa di lire 10.000.000. La spesa verrà ripartita in ragione di lire 5.000.000 per l'arredamento della stazione marittima di Brindisi, di lire 2.500.000 per quella di Civitavecchia e di lire 2.500.000 per quella di Palermo.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura della spesa anzidetta verrà fatto fronte mediante riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1953–1954 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212.

Essendosi il Consorzio del porto di Brindisi offerto di anticipare la somma destinata all'arredamento della locale stazione, stante l'assoluta urgenza di provvedervi dato il crescente movimento turistico del porto, si è introdotta una apposita norma (articolo 4), con la quale si fissano le modalità per il rimborso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per provvedere all'arredamento delle stazioni marittime di Brindisi, Civitavecchia e Palermo.

Art. 2.

La somma di lire 10.000.000, di cui al precedente articolo, sarà stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54.

Art. 3.

Alla copertura della spesa anzidetta si farà fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria per le costruzioni navali.

Art. 4.

La spesa per l'arredamento della stazione marittima di Brindisi sarà corrisposta a quel Consorzio del porto su presentazione delle fatture quietanzate comprovanti gli acquisti effettuati in conformità dei progetti preventivamente approvati dal Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.